

Regolamento

Rete d'Ateneo Mobile

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2015 con delibera n.161/2015

CAPO I

TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO

Art. 1

1. L'uso del telefono cellulare di servizio e di strumenti per la connettività IP da rete mobile, può essere concesso per esigenze di pronta e costante reperibilità, anche in relazione ai servizi fuori dalla sede di lavoro, e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle peculiari attività che ne richiedono l'uso.
2. I soggetti che possono usufruire della concessione per la durata dell'incarico sono:
 - a) il Rettore, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale;
 - b) I direttori dei Dipartimenti;
 - c) i dirigenti, qualora debbano garantire la reperibilità e per il tempo strettamente necessario;
 - d) i responsabili di servizi, qualora debbano garantire la reperibilità e per il tempo strettamente necessario, ovvero comportanti esigenze tecniche di comunicazione che non possono essere soddisfatte altrimenti.
3. Ai fini di un corretto uso del cellulare di servizio, viene individuato il tipo di configurazione da attribuire a ciascun cellulare richiesto, scegliendo tra le tipologie indicate dall'Amministrazione.
4. Tranne che per i soggetti indicati alla precedente lettera *a)* e *b)*, la concessione è in ogni caso subordinata alla verifica dell'opportunità dell'uso di apparecchiature di telefonia mobile in alternativa ad altri mezzi di comunicazione.

Art. 2

1. Le richieste motivate di utilizzo di dispositivi di comunicazione mobile e del relativo profilo di abilitazione vengono indirizzate al Rettore e presentate al Responsabile del Servizio Sistema Informatico d'Ateneo (S.S.I.A.).
2. Il Responsabile del S.S.I.A. entro 10 giorni svolge l'istruttoria per la concessione e la trasmette al Direttore Generale per la relativa autorizzazione.
3. Il Responsabile del S.S.I.A. propone al Direttore Generale la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei dispositivi di comunicazione mobile al venir meno delle condizioni di fruizione di cui al presente regolamento.

Art. 3

1. Il S.S.I.A. procede ad una attenta e continua valutazione tecnico-economica delle offerte di servizi di telecomunicazione mobile disponibili sul mercato.
2. In particolare verranno costantemente confrontati:
 - gli obiettivi generali per i quali è stato istituito il servizio;



- le effettive modalità di utilizzo dei propri dipendenti;
 - i relativi costi e benefici ottenuti.
3. Il Direttore Generale su proposta del Responsabile del S.S.I.A. provvede alla stipula e rinnovo del contratto di fornitura del servizio di telefonia mobile.

Art. 4

1. L'uso ai fini privati delle apparecchiature potrà avvenire solo in caso di contratto di dual billing (doppia fatturazione), introducendo il codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato su conto corrente personale o altra forma diretta di pagamento come comunicato dal titolare dell'utenza.
2. L'attivazione del contratto di dual billing è obbligatorio per i soggetti indicati all'art.1 comma 2.

Art. 5

1. Il consegnatario del dispositivo di comunicazione mobile di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della firma del verbale di prima assegnazione fino ad eventuale revoca e/o restituzione. Ogni variazione delle norme di utilizzo d'uso rispetto a quelle in vigore al momento della consegna sarà direttamente segnalata agli utenti.

Art. 6

1. Il S.S.I.A. effettuerà verifiche e controlli sul corretto utilizzo dei dispositivi di comunicazione.
2. Un controllo verrà effettuato in ogni caso quando dall'esame del traffico si rileverà uno scostamento significativo dalla media dei consumi.
3. Gli addebiti ricavati dalle fatture emesse dal fornitore del servizio dovranno essere personalmente sottoscritti dal titolare del dispositivo, al fine di attestare che l'effettuazione delle comunicazioni sia avvenuta per esigenze di servizio.

CAPO II

RETE DI TELEFONIA MOBILE

Art. 7

1. E' costituita una Rete d'Ateneo Mobile (RAM) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con lo scopo di avere un'unica rete telefonica con uno o più piani tariffari di uno o più gestori telefonici, a cui può aderire tutto il personale dipendente dell'Ateneo, senza oneri per l'Ateneo stesso e con tutti i costi a carico del dipendente.

Art. 8

1. L'ateneo può adottare uno o più piani tariffari telefonici. Eventuali nuovi piani tariffari dovranno essere proposti dal responsabile del S.S.I.A. al Direttore Generale per la relativa approvazione e disposizione.
2. I nuovi piani tariffari devono essere portati a conoscenza dei dipendenti
3. I piani tariffari possono prevedere due tipologie di costi: abbonamento e prepagata.
4. Il personale dipendente dell'Ateneo può aderire alla RAM previa presentazione al S.S.I.A. di apposita domanda corredata delle dichiarazioni indicate al successivo art. 10.

5. Ciascun dipendente può attivare un qualsiasi numero di Sim mantenendo la vecchia numerazione (number portability) o attivare nuove Sim con eventuali costi di attivazione a proprio carico.
6. L'adesione alla Ram cesserà automaticamente quando il dipendente terminerà definitivamente il rapporto di lavoro con l'Ateneo.

Art. 9

1. Tutti i costi derivanti dall'attivazione e cessazione della Sim sono a totale carico del dipendente.
2. Tutti i costi derivanti dall'uso della Sim (canoni, consumo telefonico, tassa di concessione governativa, iva, ecc.) sono a totale carico del dipendente.
3. Il gestore telefonico emetterà fatture bimestrali in formato cartaceo o elettronico, i cui costi vengono riassegnati ai singoli dipendenti in ragione dei loro effettivi costi d'uso e consumo delle relative Sim di pertinenza.
4. Tutti i costi di cui ai precedenti comma 1 e 2, vengono trattenuti bimestralmente e direttamente sul netto del cedolino stipendio del dipendente aderente alla Ram.

Art. 10

1. Il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione all'Università di operare la trattenuta dei costi telefonici direttamente sul netto dello stipendio risultante dal cedolino mensile o sugli emolumenti di qualsiasi natura, facendo salva qualsiasi azione dell'Università a pretesa dei costi in caso di assenza non retribuita ed incapienza dello stipendio.
2. Il dipendente dovrà sottoscrivere una liberatoria che esoneri l'Amministrazione universitaria da ogni responsabilità derivante dall'uso della Sim e da ogni responsabilità derivante dalla cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto tra l'Ateneo e il gestore telefonico.

Art. 11

1. Qualora dovessero sussistere gravi motivi, l'Ateneo si riserva la facoltà di interrompere l'adesione del dipendente alla RAM.
2. L'Ateneo non è tenuto ad effettuare alcun controllo per quanto riguarda l'utilizzo della Sim da parte del dipendente e per i costi addebitati nella fattura dal gestore telefonico e attribuiti al dipendente stesso.
3. L'Ateneo procederà a trattenere le somme risultanti in fattura a prescindere da eventuali contestazioni del dipendente nei confronti del gestore telefonico ed è esonerato da ogni responsabilità.

Art.12

1. Il contratto con il gestore ovvero i gestori di servizi di telefonia mobile è stipulato dal Direttore Generale.
2. Il contratto dovrà prevedere la facoltà per il dipendente di recesso immediato in occasione di modifiche o nuovi piani tariffari disposti dal gestore.
3. Il contratto dovrà prevedere la facoltà di recesso dell'Ateneo trascorsi 30 giorni dalla comunicazione inviata con lettera raccomandata.
4. La stessa facoltà di recesso è riconosciuta al gestore esclusivamente per gravi e documentati motivi.